



GENTILE
ISCRITTO

Prot. 4013

Napoli, 05 marzo 2013

OGGETTO: CHIARIMENTI INERENTI LA SENT. N. 209/12 DEL T.A.R. CAMPANIA SEDE DI NAPOLI.

A seguito di una approfondita analisi delle sentenza in oggetto ed a seguito delle numerose Vs. richieste di chiarimenti, riguardo la formazione a distanza, con la presente si rappresentano agli iscritti le seguenti considerazioni:

- a) In virtù del principio legislativo delle *“altrui autonomie regionali e del principio di ispirazione comunitaria e costituzionale, della libera circolazione dei lavoratori e dei titoli professionali legittimamente conseguiti, all’interno del medesimo ordinamento giuridico statale, e nel quadro di comuni regole sovranazionali”* il T.A.R. Campania, ha statuito che: *“gli attestati rilasciati, da altre regioni con la modalità on line, sono ritenuti validi”*. Da ciò si evince, con chiarezza che gli attestati conseguiti regolarmente in modalità on line, secondo le normative regionali delle singole regioni, sono da considerarsi perfettamente validi ed utilizzabili dal lavoratore su tutto il territorio Nazionale. Orbene, si precisa, che gli attestati, che non hanno seguito alcuna normativa, di alcuna regione, sono invece da considerarsi a tutti gli effetti nulli, poiché non rilasciati secondo legge e, pertanto, non legittimamente conseguiti e non utilizzabili.
- b) Preme allo scrivente anche evidenziare la differenza fra attestati di formazione sostitutivi del ex libretto sanitario ed attestazioni di avvenuta formazione aziendale in accordo con il regolamento CE 852/04, in quanto entrambi obbligatori in azienda ma provenienti da legislazioni e regolamentazioni differenti. All’uopo si rammenta che i primi richiedono obbligatoriamente il rispetto delle singole normative regionali, mentre i secondi, possono essere svolti direttamente in azienda da professionisti del settore senza la necessità di ricorrere ad istituti e/o enti di formazione.

Tanto per opportuna conoscenza ed in approfondimento della materia.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Salvatore Yelotto)